

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del Consigliere Valeria Mistretta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26372 del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS, rappresentata e difesa dall'Avvocato Alfonso COLLETTI (CF. CLLLNS81R11H269H pec alfonso.colletti@avvsciacca.legalmail.it) presso il cui studio, sito in Roma, viale Africa, n. 120, è elettivamente domiciliata, contro:

- I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), via Ciro il Grande n. 21, Roma;
- I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), Direzione Provinciale di Cagliari, viale Regina Margherita n. 1, Cagliari;
- COMUNE DI CAGLIARI, Via Roma n. 145, Cagliari.

Uditi, nella pubblica udienza del 10 marzo 2026, l'Avvocato Silvia MELONI per delega dell'Avvocato COLLETTI nell'interesse della ricorrente, l'Avvocato Andrea CASU per il Comune di Cagliari e l'Avvocato Alessandro DOA per l'INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

con atto depositato in data 22 luglio 2025, la signora OMISSIS ha presentato ricorso per il riconoscimento del proprio diritto al ricalcolo - da determinarsi

anche tramite CTU contabile - della pensione n. OMISSIS Cassa Pensioni Enti Locali (CPDEL), per ottenere la correzione e l'aggiornamento dei dati contributivi e di calcolo alla data originaria della prestazione (1° luglio 2020), previa verifica della erroneità e/o parzialità del provvedimento di pensione, emesso dagli Uffici INPS di Cagliari con determina n. OMISSIS e comunicato con Mod. S.M.5007 del OMISSIS Prot. N. INPS.OMISSIS.

Nel ricorso si evidenzia che la determina INPS OMISSIS, con la quale è stata conferita alla sig.ra OMISSIS la pensione diretta ordinaria di vecchiaia n. OMISSIS, Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL), liquidata con il sistema misto a decorrere dall'1/07/2020, presenta errori significativi che ne giustificano l'impugnazione, in quanto tale liquidazione, effettuata a seguito della domanda di pensione n. OMISSIS dell' OMISSIS, non rispetta la "VOLONTA' DI AVVALERSI DELLE MAGGIORAZIONI INVALIDITA' CIVILE E CECITA' CIVILE", esercitata dalla ricorrente e scritta in più parti della domanda di pensione. Le contestazioni riguardano essenzialmente il mancato inserimento delle maggiorazioni per benefici attribuiti nei limiti di legge. In particolare: ai sensi della legge n. 388/2000, due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di effettivo lavoro, decorrenza giuridica maggiorazione dal 9/03/1984; ai sensi della legge n. 113/85, quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di effettivo lavoro, decorrenza giuridica a partire dal 22/4/2013; maggiorazione su coefficiente anagrafico in applicazione dell'art. 1, comma 209, della legge n. 232/2016.

Nell'articolato ricorso, in conclusione si chiede:

- In via preliminare, accertare e dichiarare l'erroneità e/o parzialità della determina atto n. OMISSIS notificata dalla Direzione Provinciale di Cagliari

in data 17/12/2020 (Protocollo n. INPS.OMISSIS);

- Nel merito, **A.** accertare e dichiarare il diritto della sig.ra OMISSIS alla conseguente riliquidazione della pensione diretta ordinaria di vecchiaia, Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL) iscrizione OMISSIS, con decorrenza dal 1° luglio 2020, giusto riconoscimento, in corrispondenza dei periodi di lavoro non sovrapposti temporalmente tra loro, delle maggiorazioni connesse allo status di invalido civile superiore al 74% (“incremento dell’anzianità figurativa di 2 mesi per ogni anno di servizio effettivo, art. 80, comma 3, legge n. 388/2000) e di non vedente/privo della vista (“incremento dell’anzianità figurativa di 4 mesi per ogni anno di servizio effettivo, art. 9, comma 2, legge n. 113 del 1985 o art. 2 legge n. 120 del 1991”), ai fini della corretta determinazione dell’importo complessivo della pensione liquidata con il sistema misto (quote retributive A “fino al 31/12/1992” e B dal “01/01/1993 al 31/12/1995” e quota contributiva C “dal 01/01/1996 in poi”);

B. accertare e dichiarare il diritto della sig.ra OMISSIS di ottenere, per le quote retributive di pensione, il ricalcolo delle aliquote di rendimento ex art. 44 del DPR 1092/1973 (coefficiente di rendimento al 31/12/1992 necessario a determinare la prima quota di pensione - A 0,26194% e coefficiente di rendimento al 31/12/1995 necessario a determinare la seconda quota di pensione - B 0,2903%), e per la quota contributiva C di pensione il miglior coefficiente di trasformazione nella misura del 6,0996% (corrispondente a 69 anni e 4 mesi) ex art. 1, comma 6, legge 8 agosto 1995, n. 335, in combinato con l’art. 1, comma 209, della legge n. 232/2016, giusto Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 15/05/2018, Tabella A (“Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo”,

allegato 68), o il diritto all'individuazione di nuovi parametri da applicare ai metodi di calcolo retributivo e contributivo, per la liquidazione della pensione della sig.ra OMISSIS, da riconoscere nei valori che risulteranno più idonei o corretti sulla base dei criteri menzionati e/o da calcolare a mezzo CTU; **C.** accertare e dichiarare, altresì, il diritto della sig.ra OMISSIS, all'adeguamento della pensione diretta ordinaria di vecchiaia, CPDEL, iscrizione OMISSIS, con decorrenza dal 1° luglio 2020, sulla base delle differenze retributive e degli imponibili previdenziali consolidati in posizione contributiva; **D.** condannare l'INPS a corrispondere l'assegno pensionistico così ricostituito unitamente agli arretrati maturati dal 1° luglio 2020, aggiornati con la perequazione automatica e maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria dal 1° agosto 2020, come previsto dal Decreto del Ministro del Tesoro 1° settembre 1998, n. 352, in combinato disposto con l'art. 7, legge n. 533/1973, applicando gli indici ISTAT ex art. 150 disp. att. c.p.c., fino al completo soddisfo, salvi eventuali conguagli; **E.** condannare altresì l'INPS al pagamento delle spese di lite, incluse competenze, CTU, rimborso consulenza CTP, onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria) e rimborsi spese, da distrarsi in favore dell'Avvocato dichiaratosi antistatario; in subordine, in caso di soccombenza, disporre la compensazione delle spese, soppesando la condotta amministrativa ostativa della Controparte, che ha reso necessario il presente giudizio; **F.** si richiede, infine, che nella determinazione dei compensi professionali spettanti al procuratore antistatario si consideri la manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa, come previsto dall'art. 4, comma 8, D.M. 55/2014, e l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolino la consultazione degli atti, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014. Si

chiede, inoltre, di valorizzare con un incremento percentuale degli onorari il maggiore impegno profuso rispetto a un atto non navigabile o privo di collegamenti utili al Giudicante, come illustrato dalla casistica giurisprudenziale allegata.

In via istruttoria, si chiede una CTU contabile per: a) Calcolare le quote di pensione spettanti alla sig.ra OMISSIS, considerando: i contributi da estratto conto contributivo e le settimane utili a pensione in diritto e in misura, con riferimento alle quote A, B e C fino al 30/06/2020; l'incremento figurativo di 2 mesi per ogni anno di servizio (art. 80 della legge n. 388/2000), a valere sulle suddette quote A, B di pensione, come previsto dalla circolare INPS n. 29 del 30/01/2002; l'incremento figurativo di 4 mesi per ogni anno di servizio (art. 9, c. 2, L. 113/1985 o art. 2, L. 120/1991 e art. 1, c. 209, L. 232/2016) dall'1/04/2013 per non vedenti/ipovedenti, a valere sulla quota C di pensione, come previsto dalla circolare INPS n. 73/2017; le differenze retributive e gli imponibili previdenziali consolidati in posizione contributiva; b) Determinare: l'importo dei ratei mensili e dell'ammontare annuo della pensione; gli arretrati, con oneri accessori (interessi legali o rivalutazione monetaria).

Si chiede, inoltre, di ammettere prova per testi (senza inversione dell'onere della prova) sui capitoli indicati alla pagina 20 del ricorso.

Il Comune di Cagliari si è costituito in giudizio a ministero dell'Avvocato Andrea CASU con memoria depositata il 26 febbraio 2026 nella quale si eccepisce il difetto di legittimazione passiva e/o la carenza di interesse passivo dell'Ente e, sempre e in ogni caso, l'infondatezza del ricorso nei confronti dello stesso, che parrebbe essere stato evocato in giudizio a titolo meramente informativo, considerato che nessuna pretesa o censura è stata sollevata nei

confronti del Comune datore di lavoro, il quale, anzi, è stato espressamente esonerato da qualsivoglia responsabilità.

Nel libello difensivo si evidenzia che non è in discussione, né il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro - unica ipotesi che potrebbe giustificare la chiamata in causa del Comune -, né il mancato riconoscimento dello status di invalidità in sede amministrativa, materia peraltro in cui la legittimazione passiva spetterebbe in via esclusiva all'INPS, avendo l'art. 20 del d.l. n. 78/2009 trasferito all'Istituto sia la responsabilità ultima degli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi a oggetto lo "status" di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa. Coerentemente, quindi, la ricorrente ha formulato le proprie conclusioni e chiesto la condanna soltanto dell'INPS.

Nel merito, il Comune ha sottolineato di avere provveduto al riconoscimento dei benefici contributivi destinati ai sordomuti ex articolo 80 legge n. 388/2000 con determina n. 6958/2019; al riconoscimento dei benefici per centralinisti non vedenti ex art. 9 legge 29/03/85 n. 113 con determina comunale n. 6959/2019; di avere comunicato all'INPS il pagamento degli oneri di ricongiunzione dei periodi lavorativi ai sensi della legge 29/79 con nota del Servizio Sviluppo risorse umane.

In conclusione, nella memoria si chiede di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o la carenza di interesse passivo del Comune di Cagliari, estromettendolo dal giudizio, e/o dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso nei confronti del Comune, poiché infondato in fatto e/o in diritto, mandando assolto lo stesso Comune da qualsiasi avversa pretesa; in ogni caso,

con vittoria di spese e accessori di legge.

L'INPS si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Marina OLLA e Alessandro DOA con memoria difensiva depositata in Segreteria in data 27 febbraio 2026, con la quale ha rappresentato che il trattamento pensionistico è stato riliquidato con determina emessa in data 30.12.2025 e che gli arretrati, gli interessi legali e l'aggiornamento pensionistico sono stati corrisposti nella mensilità di febbraio 2026. In particolare: le maggiorazioni ex all'art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000 sono state riconosciute dal 12.10.1992 al 31.12.2002; le maggiorazioni connesse allo status di lavoratore privo di vista sono state riconosciute a far data dall'1.01.2002 fino alla definitiva cessazione dal servizio lavorativo; è stato riconosciuto, altresì, il valore maggiorato (6,51300 – 71 anni) del c.d. coefficiente di trasformazione, valevole per la quota C contributiva della pensione; i dati di c.d. ultimo miglio sono stati aggiornati all'ultimo C.C.N.L. triennio economico 2019/2021; in ultima analisi, sono stati riconosciuti gli arretrati e gli interessi legali.

In conclusione, l'Istituto previdenziale ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, con spese compensate.

All'udienza del 10 marzo 2026, l'Avvocato MELONI ha dato atto del corretto adempimento da parte dell'Istituto previdenziale e ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, evidenziando che solo dopo il deposito del ricorso vi è stato l'integrale adempimento e, per il principio della soccombenza virtuale, ha chiesto la condanna dell'INPS alle spese. Quanto all'eccezione sollevata dal Comune di Cagliari circa la dedotta carenza di legittimazione passiva, il difensore ha rilevato che, sebbene sia stato prodotto l'allegato A di cui alla determina n. 475/19, che riporta la corretta situazione

contributiva del ricorrente, non vi è prova agli atti che i dati relativi ai benefici di cui alla L. 388/2000 siano stati correttamente acquisiti al sistema in formato intelligibile per l'INPS che calcola e liquida le pensioni sulla base dei dati presenti proprio nei sistemi informatici. In conclusione, con riferimento alle spese, ha chiesto: in via principale, la condanna dell'INPS; in via subordinata, che l'INPS sia condannato in solido con il Comune di Cagliari; in via di ulteriore subordine, che sia condannato il solo Comune di Cagliari per la parte ad esso relativa, ovvero che le spese siano compensate.

L'Avvocato CASU ha insistito perché siano accolte tutte le difese di cui alla memoria in atti: ha fatto rilevare che all'udienza odierna la ricorrente ha modificato sia il *petitum* che la *causa petendi* e ha contestato l'ammissibilità delle nuove domande e delle nuove deduzioni sollevate da parte ricorrente. In conclusione, ha chiesto che sia dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune; nel merito, il rigetto del ricorso introduttivo nei confronti del Comune e la condanna della ricorrente alle spese.

Su domanda del Giudice, l'Avvocato CASU ha dichiarato di non opporsi alla cessata materia del contendere.

L'Avvocato DOA ha insistito per la dichiarazione della cessata materia del contendere, e si è rimesso per la compensazione delle spese.

Considerato che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite, questo Giudice non può che prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti, essendo stata soddisfatta la pretesa azionata.

Alla luce del principio della soccombenza virtuale (con cui la Suprema Corte

di Cassazione ha, a più riprese, affermato che tale è la fondatezza dell'iniziale prospettazione della parte, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere), si deve, comunque, condannare l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente. Infatti, è documentato in atti come l'Istituto previdenziale abbia atteso il deposito del ricorso per provvedere al pagamento di quanto dovuto alla sig.ra OMISSIS.

In base al principio della soccombenza virtuale, le spese di lite si liquidano, quindi, in favore della ricorrente come da dispositivo.

Spese compensate nei confronti del Comune di Cagliari considerato che la presenza dell'Amministrazione datoriale in giudizio è stata necessaria per acquisire piena contezza della vicenda in discussione.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento, in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, delle spese di assistenza legale, che si liquidano in euro duemila.

Spese compensate nei confronti del Comune di Cagliari.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 10 marzo 2026.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente V. Mistretta)

Depositata in segreteria il 25/03/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus